

# **Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)**

**Modifica del 10 settembre 2003**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 1973<sup>1</sup> sulla navigazione aerea è modificata come segue:

*Art. 27 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Per l'istruzione del personale di volo, il richiedente deve inoltre provare che egli dispone di aeromobili adatti, sottoposti a manutenzione regolare, e che ha diritto di utilizzare un aerodromo adatto.

<sup>2bis</sup> Se vengono impiegati aeromobili non registrati nella matricola svizzera degli aeromobili, l'Ufficio federale accorda l'autorizzazione soltanto previa intesa con la Direzione generale delle dogane e lo Stato nel quale l'aeromobile è registrato. L'Ufficio federale richiede le relative conferme.

II

La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 2003.

10 settembre 2003      In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 748.01